

Decreto del 3 settembre 2020

– Presidente: Dott. Gianluigi Canali – Giudice relatore: Dott. Stefano Franchioni

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, l.f., il "regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto integralmente". Ne consegue che il regresso verso il fallito è consentito non solo all'altro coobbligato fallito (come testualmente recita la norma), ma anche agli altri coobbligati (o fideiussori) *in bonis* che abbiano integralmente estinto le ragioni di credito del creditore comune, atteso che la posizione del creditore che, pur ricevendo parzialmente il pagamento da un coobbligato fallito, mantiene il diritto ad ottenere l'intero negli altri fallimenti, è sostanzialmente identica a quella del creditore che, dopo la dichiarazione di fallimento, riceve un pagamento parziale da un coobbligato (o fideiussore) *in bonis*.

L'art. 61, comma 2, l.f. risponde all'esigenza di assicurare la stabilità della situazione esistente al momento della dichiarazione di fallimento, mantenendola ferma fino a che il credito principale non scompaia per intero dal passivo, onde evitare che si creino, per effetto dei pagamenti da parte dei coobbligati e dell'esercizio dell'azione di regresso contro i falliti, duplicazioni di concorso dello stesso credito nel passivo, con conseguenti duplicazioni di accantonamenti in sede fallimentare a favore di una stessa pretesa creditoria, tali da comportare una diminuzione della massa ripartibile fra gli altri creditori.

È rilevante, ai fini dell'ammissibilità tanto della surrogazione quanto del regresso, che l'adempimento risulti integrale *ex parte creditoris*, cioè idoneo ad estinguere la

pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento, indipendentemente dal fatto che, attraverso il pagamento, il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione. Diversamente opinando, potrebbe risultare pregiudicato lo stesso diritto del creditore comune di vedere soddisfatto sul ricavato il credito che residua all'esito del pagamento effettuato dal coobbligato, in contrasto con il principio, ribadito dall'art. 61, comma 1, per l'ipotesi di fallimento di uno o più coobbligati e dall'art. 62, comma 1, per l'ipotesi di pagamento parziale eseguito anteriormente alla dichiarazione di fallimento, secondo cui nelle obbligazioni solidali il creditore può agire nei confronti di ciascuno dei coobbligati fino alla completa soddisfazione del proprio credito (conf. Cass. n. 3216/2012).

L'insinuazione del creditore rimane inalterata fino al suo integrale pagamento con conseguente irrilevanza, ai fini della partecipazione al concorso, degli adempimenti parziali eseguiti dal coobbligato (o dal fideiussore) successivamente alla dichiarazione di fallimento, ancorché idonei ad esaurire l'obbligazione del *solvens* (conf. Cass. n. 26003/2018).

Principi espressi relativi al rigetto di opposizione allo stato passivo: il Tribunale ha affermato che l'art. 61 l.f. è disposizione speciale che disciplina il concorso tra i coobbligati in caso di fallimento del debitore comune, con la conseguenza che il pagamento solamente parziale (ex parte creditoris) è inidoneo a fondare l'ammissione al passivo tanto in via surrogatoria che in via di regresso, giacché l'adempimento deve essere integrale e idoneo a estinguere le pretese che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento, indipendentemente dal fatto che, con il pagamento, il coobbligato abbia assolto alla propria obbligazione.

[Decr. 03.09.2020Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)